*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 70 del 21 marzo 1966*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Lunedì, 21 marzo 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

**Concorso pubblico, per esami, a sessantasei posti di farmacista, qualifica iniziale del ruolo farmaceutico, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.**

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami a sessantasei posti di farmacista, qualifica iniziale del ruolo farmaceutico, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana;

*B*) età non superiore a 30 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

4) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglie numerose di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

*C*) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

*D*) buona condotta civile e morale;

*E*) immunità da condanne e precedenti penali;

*F*) sana e robusta costituzione fisica;

*G*) diploma di laurea in farmacia;

*H*) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di farmacista);

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 4 febbraio 1966, data del provvedimento con cui è stato indetto il presente concorso. Il requisito stesso non è richiesto per il personale già in servizio presso l'Istituto.

Tutti gli altri requisiti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato di ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, via L. Pianciani - Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche Amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando i concorrenti debbono dichiarare:

*a*) il nome e cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

*c*) la residenza;

*d*) il possesso del diploma di laurea in farmacia, con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato o della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di farmacista con l'indicazione della data di conseguimento;

*f*) il possesso della cittadinanza italiana;

*g*) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*h*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subìte ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

*i*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*l*) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

*m*) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

*n*) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'Istituto, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'Istituto procederà ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

*Presidente*:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

*Membri*:

1 componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale dell'Istituto;

1 funzionario dello Stato dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'Istituto;

3 membri da prescegliere tra docenti universitari delle materie sui cui vertono le prove di esame o tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

il direttore generale o uno dei vice direttori generali o un funzionario dell'Istituto con qualifica di direttore centrale.

*Segretario*:

1 funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

*A*) sulla illustrazione della composizione di un prodotto farmaceutico specialistico o galenico sulla base delle nozioni delle seguenti materie:

1) chimica farmaceutica;

2) tecnica farmaceutica;

3) farmacologia;

*B*) sugli aspetti tecnici, organizzativi e legislativi nelle prestazioni farmaceutiche INAM.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) legislazione farmaceutica;

2) le assicurazioni sociali, con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

*a*) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

*b*) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pen-

sioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

*e*) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*f*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

*h*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*i*) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive astensioni dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885;

*l*) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

*o*) gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

### Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
18) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
19) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

A parità di titoli la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

### Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, dichiarerà i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo

farmaceutico alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno persentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

*a*) il diploma di laurea in farmacia in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

*b*) il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

*c*) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre allo estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della Provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

*d*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

*e*) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

*f*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

*g*) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati che non siano già dipendenti dello Istituto;

*h*) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del presidente dell'Istituto, per prestare un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo farmaceutico.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 4 febbraio 1966

*Il presidente*: COPPINI

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo)

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni* - Via L. Pianciani — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . . .) il . . . . . . . (1) e residente in . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di farmacista di cui al bando pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . . del . . . . . . . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . (2);

*c*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

*d*) di essere in possesso del diploma di laurea in farmacia conseguito il . . . . presso . . . . .;

*e*) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di farmacista conseguito il . . presso . . . . . . .;

*f*) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . . . . . .;

*g*) di $\frac{\text{avere}}{\text{non avere}}$ prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . . . .

. . . . . . . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 4 febbraio 1966, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

---

## PROGRAMMA DI ESAME

### PROVE SCRITTE

A) *Chimica farmaceutica*:

Parte inorganica:

Cloro, ipocloriti, clorato di potassio, cloruro di sodio, di potassio, di ammonio, di calcio. Soluzioni isotoniche. Bromuri. Iodio, ioduri. Ossigeno. Acqua distillata e depirogenata. Acqua ossigenata. Solfo, iposolfiti di sodio, di calcio, di magnesio. Solfati di sodio, di magnesio, di zinco. Protossido di azoto, nitrito di sodio, nitrato di potassio. Fosforo, ipofosfiti, fosfati. Anitride arseniosa, arseniti, arseniati. Sali di bismuto. Carbonati e bicarbonati alcalini ed alcalinoterrosi. Acido borico, borace. *Alluminio*: idrato, solfato. Mercurio: ossidi e sali. Nitrato di argento. Permanganato di potassio.

Parte organica:

Vaselina, olio di vaselina. Ittiolo. Derivati alogenati degli idrocarburi: cloroformio, bromoformio, iodoformio, cloruro di etile. Alcool etilico. Cloretone, Glicerina. Mannite. Nitrito di amile. Nitroglicerina. Glicerofosfati. Lecitine. Endoiodina. Colina, acetilcolina, doril. Etere etilico. Aldeide formica, triossimetilene, lisoformio. Urotropina. Elmitolo. Cloralio. Acetati, cacodilati; metilarsinati. Solarson. Valerianati. Acido lattico e sali. Acido malico. Acido tartarico e sali. Acido citrico e sali. Acido gluconico e sali. Urea. Uretani. Ureidi. Barbiturici. Ciclopropano. Cicloesano, inosite, acido chinico. Mentolo, terpina, cineolo, ascaridolo, pinene, borneolo, canfora e derivati. Santonina. Vitamina A, caroteni. Colesterina, ergosterina. Provitamine e vitamine D. Androsterone, testosterone. Progesterone. Desossicorticosterone, corticosterone, cortisone. Follicolina, estradiolo, stilbestrolo. Fenoli, eteri dei fenoli e degli ammino fenoli. Fenacetina. Guaiacolo e derivati. Acido benzoico e sali. Acido mandelico e sali. Acido salicilico e derivati. Acido p-ossibenzoico ed esteri. Ftaleine. Chinoni: vitamine K.

Saccarina. Clorammine.

Solfammidici. Solfoni. Acidi arsonici, arsenossidi, arsenobenzoli. PAS, idrazide, isonicotinica, tibione. Solfonammidici ad azione ipoglicemizzante.

Adrenalina, simpatolo, efedrina, simpamina.

Vitamina E. Acido nicotinico, vitamina PP, coramina. Petidina. Vioformio. Chinofene. Antipirina, piramidone. Istamina, antistaminici.

Vitamine $B_1$ e $B_2$. Piperazina. Cardiazolo. Derivati della fenotiazina.

Stovaina, alipina, novocaina, percaina, xilocaina.

Caffeina, teobromina, teofillina.

Atropina, cocaina, chinina, morfina e derivati.

Penicillina, streptomicina, cloromicetina, tetracicline.

B) *Tecnica farmaceutica*:

organizzazione della farmacia:

locali, attrezzatura, disposizione e conservazione dei farmaci, controlli organolettici e di laboratorio;

operazioni farmaceutiche di natura meccanica:

contusione o frantumazione, triturazione, polverizzazione, porfirizzazione, setacciatura, filtrazione, decantazione, chiarificazione;

forme farmaceutiche ottenute per azione meccanica:

specie, polveri semplici e composte, cartine, capsule amilacee, capsule opercolate, capsule gelatinose, perle, compresse, pillole, polpe, succhi animali e vegetali;

operazioni farmaceutiche di natura fisica:

soluzione, digestione, macerazione, infusione, decozione, percolazione;

forme farmaceutiche ottenute per azione fisica:

idroliti, pozioni, tisane, misture, limonate, mucillagini, emulsioni, sospensioni, intusi, decotti, tinture, alcoliti, olii medicati, estratti secchi, molli e fluidi;

forme farmaceutiche varie per uso interno:

sciroppi, conserve, pastiglie, granuli, confetti;

forme farmaceutiche per uso orale ad azione protratta;

preparati iniettabili: produzione, requisiti, metodi di sterilizzazione;

altre forme farmaceutiche: suppositori, ovuli, candelette, creme, unguenti, aerosoli, colliri.

C) *Farmacologia*:

elementi fondamentali relativi a:

vie di introduzione dei farmaci, modificazione dei farmaci nell'organismo, eliminazione dei farmaci, accumulo; antidotismo, antagonismo, sinergismo dei farmaci; idiosincrasia, abitudine, resistenza; criteri di posologia: dose, età, sesso - Titolazioni biologiche;

generalità sulle intossicazioni acute e croniche:

intossicazioni accidentali e medicamentose; principali quadri tossici; tossicomanie (concetti teorici);

argomenti di terapia speciale relativi a:

metalli alcalini e alcalino-terrosi (sodio, potassio, litio, calcio, magnesio, bario); metalli pesanti (mercurio, zinco, bismuto, piombo, ferro, oro); metalloidi (solfo, cloro, iodio, fosforo, arsenico, antimonio); sedativi, ipnotici e tranquillizzanti in generale; disinfettanti e disinfestanti; chemioterapici ed antibiotici; antipiretici, analgesici (stupefacenti e non stupefacenti); oppio, alcaloidi e derivati; cocaina ed anestetici locali; vasodi-

latatori ed anti-ipertensivi; atropina, scopolamina ed antispastici di sintesi; alcaloidi della segale cornuta e della idraste; diuretici, stimolanti del circolo e del respiro; emetici ed antiemetici; glicosidi cardiocinetici; antielmintici; ormoni; vitamine; sieri e vaccini.

D) *Aspetti tecnici, organizzativi e legislativi nelle prestazioni farmaceutiche I.N.A.M.*:

disposizioni di legge che regolamentano la prestazione farmaceutica;

norme e criteri fondamentali che presiedono all'erogazione della prestazione farmaceutica: Prontuario terapeutico I.N.A.M.;

norme e criteri fondamentali che disciplinano i rapporti fra l'I.N.A.M. e le farmacie. Convenzione nazionale farmaceutica del 9 ottobre 1959 e successive modificazioni;

rapporti tra Istituti mutualistici e ditte farmaceutiche: legge 4 agosto 1955, n. 692, decreto ACIS 18 novembre 1955, convenzione interministeriale del 23 marzo 1956;

compiti ed attribuzioni dell'ufficio fiduciario degli enti mutualistici e della Federazione ordini farmacisti italiani: accordo integrativo del 9 maggio 1956 alla convenzione interministeriale del 23 marzo 1956.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) Legislazione farmaceutica:

le disposizioni legislative regolanti la produzione, il commercio e la vendita dei farmaci;

le disposizioni legislative regolanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie;

la farmacopea ufficiale;

la tariffa per la vendita al pubblico dei medicinali galenici;

le disposizioni legislative regolanti la produzione, il commercio e la vendita delle sostanze stupefacenti;

le disposizioni legislative regolanti la consegna dei medicinali da parte della farmacia: diritti speciali dei farmacisti, libera vendita, vendita dietro presentazione di ricetta medica, vendita dei veleni, vendita su richiesta di ostetriche, disposizioni legislative sugli stupefacenti, prodotti brevettati e prodotti pari.

2) Le assicurazioni sociali, con particolare riguardo alla assicurazione contro le malattie:

le varie forme di assicurazione sociale e gli enti che vi provvedono;

i soggetti, le prestazioni, i contributi e i problemi finanziari delle assicurazioni sociali.

(1909)

---

**Concorso pubblico, per esami, a cinquantatre posti di medico funzionario, qualifica iniziale del ruolo sanitario, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.**

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinquantatre posti di medico funzionario, qualifica iniziale del ruolo sanitario, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana;

*B*) età non superiore a 30 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

4) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglie numerose di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

*C*) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

*D*) buona condotta civile e morale;

*E*) immunità da condanne e precedenti penali;

*F*) sana e robusta costituzione fisica;

*G*) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

*H*) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 4 febbraio 1966, data del provvedimento con cui è stato indetto il presente concorso. Il requisito stesso non è richiesto per il personale già in servizio presso l'Istituto.

Tutti gli altri requisiti debbono essere posseduti dei concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato di ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, via L. Pianciani - Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche Amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando i concorrenti debbono dichiarare:

*a*) il nome e cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

*c*) la residenza;

*d*) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

*f*) il possesso della cittadinanza italiana;

*g*) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*h*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subìte ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

*i*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*l*) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

*m*) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

*n*) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'Istituto, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'Istituto procederà ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

*Presidente*:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma del regolamento organico del personale.

*Membri*:

1 componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale dell'Istituto;

1 funzionario dello Stato dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'Istituto;

3 membri da prescegliere tra docenti universitari delle materie sui cui vertono le prove di esame o tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

il direttore generale o uno dei vice direttori generali o un funzionario dell'Istituto con qualifica di direttore centrale.

*Segretario*:

1 funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) patologia medica e chirurgica;

2) medicina delle assicurazioni.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Ordinamento istituzionale, organizzazione, attività assistenziale;

2) gli altri Istituti ed Enti preposti alla previdenza ed assistenza - Cenni sull'ordinamento, sulle prestazioni e sull'attività assistenziale, con particolare riguardo ai rapporti con l'INAM;

3) deontologia;

4) legislazione sanitaria;

5) elementi di medicina legale e delle assicurazioni sociali;

6) elementi di medicina del lavoro;

7) elementi di medicina sociale;

8) elementi di statistica sanitaria e di demografia;

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

*a*) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

*b*) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

*e*) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*f*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

*h*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*i*) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive astensioni dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885;

*l*) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

*o*) gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio,

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

18) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

19) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, dichiarerà i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo sanitario alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

*a*) il diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

*b*) il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

*c*) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre allo estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

II concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della Provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

*d*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

*e*) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

*f*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

*g*) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati che non siano già dipendenti dello Istituto;

*h*) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioe copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del presidente dell'Istituto, per prestare un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova. il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo sanitario.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 4 febbraio 1966

*Il presidente*: COPPINI

---

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo)

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni* - Via L. Pianciani — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . (1) e residente in . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di medico funzionario di cui al bando pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . del . . . . . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (2);

*c*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

*d*) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . presso . . . .;

*e*) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico-chirurgo, conseguito il . . . . presso . . . . .;

*f*) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . . . . . . .;

*g*) di $\frac{\text{avere}}{\text{non avere}}$ prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . . . . .

. . . . . . . . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 4 febbraio 1960, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

---

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Patologia medica e chirurgica
2) Medicina delle assicurazioni.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie - Ordinamento istituzionale, organizzazione, attività assistenziale:

fonti legislative e normative (legge istitutiva dell'I.N.A.M., altre leggi, decreti e norme varie concernenti l'Istituto);

ordinamento centrale e periferico (la sede centrale, le sedi provinciali, le sezioni territoriali e le unità distaccate, i poliambulatori); problemi organizzativi e funzionali;

prestazioni assistenziali dell'I.N.A.M., con particolare riguardo a quelle sanitarie; norme che ne regolano la erogazione in rapporto alle diverse categorie di assistibili, alle modalità di erogazione (assistenza diretta e indiretta), alla durata ed ai limiti nel diritto alle prestazioni, ai rapporti con gli enti e categorie sanitarie (norme per la regolamentazione dei rapporti tra l'I.N.A.M. ed i medici, Commissioni I.N.A.M.-medici, Commissioni sezionali paritetiche);

le singole prestazioni sanitarie, sotto il profilo normativo, organizzativo, assistenziale: l'assistenza medico-generica, domiciliare ed ambulatoriale (albi mutualistici, libera scelta del medico e ciclo di fiducia, sistemi di compenso), l'assistenza specialistica (le principali prestazioni specialistiche e relativi sistemi di erogazione, le modalità per il conferimento degli incarichi ambulatoriali, le correlazioni funzionali nell'attività del poliambulatorio), l'assistenza farmaceutica (la prescrizione galenica e specialistica, il prontuario terapeutico e la prescrivibilità dei farmaci), l'assistenza ospedaliera (il ricorso al ricovero d'urgenza, la durata delle degenze con particolare riferi-

mento al tempo di diagnosi e alle lunghe degenze, i rapporti con i presidi ospedalieri pubblici e privati, l'assistenza ai cronici ed agli anziani), l'assistenza ostetrica (il pacco ostetrico, le ostetriche convenzionate, i ricoveri per parto fisiologico), le prestazioni integrative (apparecchi protesici e norme che ne regolano il rimborso, le cure termali, l'assistenza nei casi di malconformazione congenita).

2) Gli altri Istituti ed enti preposti alla previdenza ed assistenza - Cenni sull'ordinamento, sulle prestazioni e sull'attività assistenziale, con particolare riguardo ai rapporti con l'I.N.A.M.:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.);

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.);

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti Statali (E.N.P.A.S.);

Istituto Nazionale Assistenza per i Dipendenti da Enti Locali (I.N.A.D.E.L.);

Ente Nazionale di Previdenza per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico (E.N.P.D.E.P.);

Casse marittime per gli infortuni e le malattie;

Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Casse mutue di malattia per i commercianti;

Altri enti di previdenza ed assistenza malattia per particolari categorie (giornalisti, professionisti, ecc.);

Consorzi provinciali antitubercolari;

Opera Nazionale Maternità Infanzia (O.N.M.I.);

Opera Nazionale Pensionati d'Italia (O.N.P.I.);

Attività assistenziali degli enti locali (dispensari per la cura e profilassi delle malattie veneree, servizi antitracomatosi, centri di igiene mentale, centri per la lotta contro le malattie sociali, ecc.).

3) Deontologia:

il medico nell'assicurazione malattia; etica professionale; segreto e responsabilità professionale.

4) Legislazione sanitaria:

l'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione sanitaria centrale e periferica; la legislazione sanitaria con particolare riguardo all'istituto della condotta medica, alle malattie infettive e sociali, alle malattie mentali; la legislazione ospedaliera e le norme sui ricoveri di urgenza e sul servizio di pronto soccorso; la legislazione farmaceutica relativa alla produzione, registrazione e distribuzione dei farmaci.

5) Elementi di medicina legale e delle assicurazioni sociali:

la malattia dal punto di vista biologico, medico legale ed assicurativo; l'accertamento diagnostico; il referto medico; i concetti d'infermità, cronicità, convalescenza, post-malattia; la malattia post-traumatica; le malattie specifiche della vecchiaia L'invalidità, l'inabilità, l'incapacità al lavoro ed al guadagno e sua valutazione in rapporto al lavoro generico e specifico.

6) Elementi di medicina del lavoro:

compiti del medico del lavoro; l'ambiente di lavoro; l'infortunio sul lavoro; le malattie professionali; prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni; igiene mentale del lavoratore; protezione delle donne e dei fanciulli; il reinserimento degli invalidi nel mondo della produzione.

7) Elementi di medicina sociale:

concetti di medicina sociale e medicina preventiva; fattori socio-ambientali come causa di malattia; la medicina scolastica; aspetti sociali delle seguenti malattie: diabete, tumori, reumatismo, malattie cardio-vascolari, stati disendocrini e dismetabolici, microcitemia ed anemia microsferocitosica, tossicosi da stupefacenti, manifestazioni oftalmologiche di particolare interesse sociale, traumatismi da incidenti del traffico, epilessia - L'educazione sanitaria: finalità, possibilità e metodi.

8) Elementi di statistica sanitaria e di demografia:

statistica sanitaria: nozioni elementari di metodologia - Rilevazione dei fenomeni, analisi statistica, elaborazione, classificazione, sistemazione dei dati; rappresentazioni grafiche; studio statistico dei fenomeni di natalità, mortalità, morbosità. Tavole, indici; classificazione delle malattie e nomenclatura nosologica.

Demografia movimento della popolazione, censimento, studio della composizione e struttura della popolazione; invecchiamento della popolazione.

(1910)

**Concorso pubblico, per esami, a trecentootto posti di consigliere, qualifica iniziale del ruolo amministrativo, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.**

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami a trecentootto posti di consigliere, qualifica iniziale del ruolo amministrativo, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Dei predetti posti messi a concorso, sessantuno sono riservati al personale temporaneo in servizio presso lo Istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nonchè — in continuità di rapporto d'impiego — alla data della deliberazione del presidente dell'Istituto di cui al successivo art. 10, comma primo. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo, tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'Istituto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana;

*B*) età non superiore a 30 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per i reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

4) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglie numerose di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

*C*) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

*D*) buona condotta civile e morale;

*E*) immunità da condanne e precedenti penali;

*F*) sana e robusta costituzione fisica;

*G*) diploma di laurea in: giurisprudenza; economia e commercio; scienze economico-marittime; scienze diplomatiche e consolari; scienze politiche; scienze sociali e politiche; scienze sociali e sindacali; scienze politiche e amministrative; scienze coloniali.

I suddetti titoli di studio devono essere stati conseguiti in Università ovvero in Istituti statali o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 4 febbraio 1966, data del provvedimento con cui è stato indetto il presente concorso. Il requisito stesso non è richiesto per il personale già in servizio presso l'Istituto.

Tutti gli altri requisiti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato di ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

### Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, via L. Pianciani - Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche Amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando i concorrenti debbono dichiarare:

*a*) il nome e cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

*c*) la residenza;

*d*) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione dell'Università o Istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso della cittadinanza italiana;

*f*) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*g*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

*h*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

*l*) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso;

*m*) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'Istituto, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

### Art. 4.

Il presidente dell'Istituto procederà ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

*Presidente*:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

*Membri*:

1 componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale dell'Istituto;

1 funzionario dello Stato dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'Istituto;

3 membri da prescegliere tra docenti universitari delle materie sui cui vertono le prove di esame o tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente,

il direttore generale o uno dei vice direttori generali o un funzionario dell'Istituto con qualifica di direttore centrale.

*Segretario*:

1 funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);

2) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) diritto amministrativo;

2) economia politica.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

*a*) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

*b*) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

*e*) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*f*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

*h*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*i*) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive astensioni dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885;

*l*) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione spe-

ciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

*o*) gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

18) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

19) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, nonchè della riserva dei posti di cui al precedente art. 1 dichiarerà i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo amministrativo alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno persentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

*a*) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

*b*) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *b*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni, penali o di polizia produranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della Provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

*f*) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati che non siano già dipendenti dello Istituto;

*d*) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del presidente dell'Istituto, per prestare un periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo amministrativo.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 4 febbraio 1966

*Il Presidente*: COPPINI

---

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo)

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni* - Via L. Pianciani — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . . . .) il . . . . . . . (1) e residente in . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di consigliere di cui al bando pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana numero . . . del . . . . . . . . . . . .;

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . (2);

*c*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

*d*) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito il . . . . . . presso . . .;

*e*) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . .;

*f*) di $\frac{\text{avere}}{\text{non avere}}$ prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . . . . .

. . . . . . . . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 4 febbraio 1966, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

## PROGRAMMA DI ESAME

### Prove scritte

1) Diritto privato (civile e commerciale) (Istituzioni):

diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica, capacità giuridica e di agire;

il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico; il negozio giuridico; elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia;

diritto delle persone;

diritto di famiglia;

diritti reali; la proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali; superficie ed enfiteusi; comunione e condominio; i diritti reali di garanzia;

diritto delle successioni per causa di morte;

diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie dell'obbligazione; fonti della obbligazione; modificazioni ed estinzione; il contratto in generale; i contratti di compravendita, di locazione, di appalto, mandato e agenzia, trasporto, di assicurazione: cenni sui contratti bancari; responsabilità da fatto illecito; le obbligazioni da negozi unilaterali, con particolare riguardo ai titoli di credito;

nozioni generali di impresa e di società e sulle procedure concorsuali;

la tutela giurisdizionale dei diritti e la prova dei fatti giuridici.

2) Diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali:

concetto, carattere e fonti del diritto del lavoro;

l'organizzazione professionale: i sindacati, origini e funzioni: la libertà sindacale. Il contratto collettivo. Il diritto di sciopero: conflitti collettivi e controversie collettive; controversie giuridiche e controversie economiche. Condizioni e limiti del diritto di sciopero;

lavoro e impresa. Il contratto di lavoro. Origine, forma zione e struttura del contratto di lavoro. Requisiti soggettivi e requisiti oggettivi. Efficacia e validità del contratto;

il rapporto di lavoro: struttura del rapporto. La prestazione di lavoro. Luogo e tempo della prestazione. La retribuzione: nozione. Le varie forme della retribuzione. I diritti e i doveri del prestatore di lavoro;

la disciplina amministrativa del lavoro in generale: limitazioni alla formazione ed allo svolgimento del rapporto di lavoro;

estinzione del rapporto di lavoro;

garanzia e disposizione dei diritti del prestatore di lavoro;

la funzione sociale dello Stato e il diritto delle assicurazioni sociali. Natura giuridica della previdenza. Oggetto e fondamento delle assicurazioni sociali. Obbligatorietà delle assicurazioni sociali. Le assicurazioni sociali e le assicurazioni di diritto privato;

fonti delle assicurazioni sociali: natura e carattere dei rischi tutelati dalle assicurazioni sociali. I soggetti delle assicurazioni sociali. Natura giuridica degli enti previdenziali;

i mezzi finanziari delle assicurazioni sociali. Natura giuridica del contributo previdenziale. Forme di riscossione dei contributi;

le prestazioni. Natura giuridica della prestazione; forme e modalità di conseguimento;

le varie forme di assicurazione sociale; origine e sviluppo. Le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; l'assicurazione contro la tubercolosi; l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. L'assicurazione per la maternità. Gli assegni familiari;

l'assicurazione contro le malattie con particolare riguardo a quella gestita dall'I.N.A.M.; i soggetti, le prestazioni, i contributi; l'ordinamento strutturale e funzionale dell'I.N.A.M.;

organi di vigilanza e di tutela: Ispettorato del lavoro, i Patronati di assistenza del lavoratore;

i reati contro la disciplina delle assicurazioni sociali. Accertamento; sanzioni penali e sanzioni civili.

### Prova orale

La prova orale verterà, oltre che sulle anzidette materie, sulle seguenti altre:

*A*) diritto amministrativo:

lo Stato: concetto ed elementi; i poteri dello Stato; la pubblica Amministrazione in senso obiettivo; la pubblica Amministrazione in senso subiettivo; oggetto, limiti e metodo della scienza del diritto amministrativo; posizione del diritto amministrativo nel sistema generale del diritto; la scienza dell'Amministrazione;

le norme del diritto amministrativo: le norme dello Stato; le norme dei soggetti di autonomia; le norme interne;

i soggetti del diritto amministrativo: i soggetti attivi; i soggetti passivi;

gli oggetti del diritto amministrativo: i beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici; il regime amministrativo della proprietà privata; le attività nel diritto amministrativo;

le situazioni giuridiche soggettive ed i rapporti di diritto amministrativo: diritti ed interessi; i doveri pubblici; i rapporti giuridici;

i fatti giuridici di diritto amministrativo: i fatti naturali; i fatti dei soggetti attivi della pubblica Amministrazione; i fatti dei soggetti passivi della pubblica Amministrazione;

gli atti amministrativi: nozione di atto amministrativo, elementi essenziali dell'atto amministrativo, elementi accidentali dell'atto amministrativo; gli atti amministrativi negoziali; gli atti amministrativi non negoziali; il procedimento amministrativo; l'efficacia degli atti amministrativi; l'interpretazione degli atti amministrativi;

la invalidità degli atti amministrativi: le varie specie di invalidità degli atti amministrativi, i concetti di atto illecito, illegittimo, inopportuno; gli atti amministrativi nulli; gli atti amministrativi annullabili; gli atti amministrativi viziati in merito; la sanabilità degli atti amministrativi;

i contratti dello Stato;

la responsabilità nel diritto amministrativo: concetto e diversi tipi di responsabilità; la responsabilità della pubblica Amministrazione; la responsabilità verso la pubblica Amministrazione;

l'organizzazione amministrativa italiana: gli organi amministrativi dello Stato; gli Enti pubblici territoriali; gli Enti pubblici non territoriali;

il rapporto di pubblico impiego: elementi del rapporto; gli impiegati civili dello Stato; gli impiegati degli Enti pubblici;

l'espropriazione per pubblica utilità: le occupazioni temporanee; i piani regolatori;

la giustizia amministrativa: nozioni generali, cenni storici e di diritto comparato; la tutela dei diritti dinanzi alla giurisdizione ordinaria;

i ricorsi amministrativi;

la giurisdizione amministrativa: la tutela degli interessi legittimi; il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale; gli organi giurisdizionali amministrativi decentrati; il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato; il processo dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa e al Consiglio di giustizia amministrativa;

le giurisdizioni speciali: nozione di giurisdizione speciale; la Corte dei conti; i Consigli di prefettura; la giurisdizione delle acque pubbliche; le Commissioni tributarie;

i conflitti di attribuzione.

*B*) Economia politica:

principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche; l'equilibrio economico generale nelle sue origini e nei suoi più recenti sviluppi; la produzione e i fattori della produzione; il costo di produzione; le imprese e le aziende; la produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio; la cooperazione; la statizzazione; la municipalizzazione, la distribuzione della ricchezza; proprietà e reddito; il profitto e gli imprenditori; la rendita; l'interesse; il lavoro; il salario; domanda e offerta di lavoro; divisione del lavoro sociale e legge di popolazione; le crisi economiche;

nozioni sommarie; la circolazione della ricchezza; la moneta; sue funzioni e distinzioni; i sistemi monetari, la convertibilità, il corso legale, il corso forzoso; le leggi che regolano il valore della moneta; la teoria quantitativa; la velocità di circolazione;

nozioni sommarie sul credito e suo meccanismo, forme e distinzioni;

brevi cenni sulle banche: le operazioni di banca, attive e passive; la organizzazione bancaria.

(1911)

**Concorso pubblico, per esami, a due posti di disegnatore di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo dei disegnatori, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.**

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami a due posti di disegnatore di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo dei disegnatori, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana;

*B*) avere compiuto l'età di 18 anni e non avere superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per i reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglie numerose di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati e invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

*C*) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

*D*) buona condotta civile e morale;

*E*) immunità da condanne e precedenti penali;

*F*) sana e robusta costituzione fisica;

*G*) diploma di maturità artistica, seconda sezione o diploma di maestro d'arte.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 4 febbraio 1966, data del provvedimento con cui è stato indetto il presente concorso. Il requisito stesso non è richiesto per il personale già in servizio presso l'Istituto.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, via L. Pianciani, Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche Amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

*a*) il nome e congome;

*b*) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

*c*) la residenza;

*d*) il diploma di maturità artistica, seconda sezione o di maestro d'arte posseduto con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso della cittadinanza italiana;

*f*) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione alle liste medesime;

*g*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso con-

trario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

*h*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

*l*) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso;

*m*) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'Istituto, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'Istituto procederà ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso la cui composizione è così fissata:

*Presidente*:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale;

*Membri*:

1 componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale dell'Istituto;

1 funzionario dello Stato dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'Istituto;

3 esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame;

1 funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore.

*Segretario*:

1 funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove grafiche e in una prova orale.

Le due prove grafiche saranno costituite da:

1) riduzione o ampliamento di disegno in scala anche con schemi di arredamento;

2) disegni d'assonometria o prospettiva con libertà di metodo.

La prova orale sarà costituita da un colloquio su argomenti di cultura generale attinenti la materia professionale.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

*a*) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

*b*) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

*e*) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*f*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pen-

sione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

*h*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*i*) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885;

*l*) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

*o*) gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove grafiche e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
18) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
19) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

*a*) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

*b*) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2 lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della Provincia di resi-

denza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

*d*) certficato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

*f*) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati che non siano già dipendenti dell'Istituto;

*g*) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

## Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del presidente dell'Istituto, per prestare il periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo dei disegnatori.

## Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio, presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 4 febbraio 1966

*Il presidente*: COPPINI

---

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo)

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni* - Via L. Pianciani — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . . . .) il . . . . . . . . . (1) e residente in . . . . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . . . . n . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di disegnatore di 3ª classe di cui al bando pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . . del . . . . . . . . . . . . 1965.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . . . . . (2);

*c*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

*d*) di essere in possesso del diploma di . . . . . . . . conseguito il . . . . . . . . . presso . . . . . . . . .;

*e*) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . . . . . . . .;

*f*) di $\frac{\text{avere}}{\text{non avere}}$ prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . . . . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 4 febbraio 1966, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

(1912)

**Concorso pubblico, per esami, a due posti di ingegnere civile di 2ª classe, del ruolo tecnico edilizio, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.**

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di ingegnere civile di 2ª classe, del ruolo tecnico-edilizio, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana;

*B*) età non superiore ai 30 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per i reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglie numerose di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati e invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

*C*) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

*D*) buona condotta civile e morale;

*E*) immunità da condanne e precedenti penali;

*F*) sana e robusta costituzione fisica;

*G*) diploma di laurea in ingegneria civile;

*H*) titolo di abilitazione all'esercizio della attività professionale di ingegnere.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti ai 4 febbraio 1966, data del provvedimento con cui è stato indetto il presente concorso. Il requisito stesso non è richiesto per il personale già in servizio presso l'Istituto.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, via L. Pianciani, Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

*a*) il nome e cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

*c*) la residenza;

*d*) il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, con l'indicazione dell'Università o Istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di ingegnere con l'indicazione della data di conseguimento;

*f*) il possesso della cittadinanza italiana;

*g*) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*h*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

*i*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*l*) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

*m*) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso;

*n*) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'Istituto, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'Istituto procederà ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso la cui composizione è così fissata:

*Presidente*:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale;

*Membri*:

1 componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale dell'Istituto;

1 funzionario dello Stato dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'Istituto;

3 membri da prescegliere tra docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame o tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

il direttore generale o uno dei vice direttori generali o un funzionario dell'Istituto con qualifica di direttore centrale.

*Segretario*:

1 funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le due prove scritte saranno costituite da:

*a*) compilazione di un progetto edilizio, con sviluppo tecnico architettonico di massima, sviluppo di un particolare costruttivo e stesura di una breve relazione, relativo ad edifici sanitari, per uffici o per abitazione;

*b*) compilazione di un progetto esecutivo (completo di calcoli e disegni) di fondazioni e strutture portanti in cemento armato oppure in muratura.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

1) nozioni di storia dell'architettura:

caratteri degli edifici con particolare riguardo a quelli sanitari e per uffici e relativa legislazione;

architettura tecnica: nozioni generali sugli elementi delle fabbriche;

criteri di composizione architettonica;

igiene edilizia con riferimento soprattutto a quella sanitaria;

estimo civile, perizie immobiliari.

2) nozioni di fisica tecnica (elettrotecnica, meccanica applicata alle macchine) e di idraulica nella teoria e nelle applicazioni per gli impianti tecnologici degli edifici civili e ospedalieri (conoscenza delle principali apparecchiature elettromedicali):

scienza delle costruzioni in ogni applicazione per la calcolazione delle strutture degli edifici, l'indagine e i criteri di restauro per i dissesti edilizi: resistenza dei terreni, fondazioni, palificazioni, spinta delle terre e muri di sostegno, solai, tetti, intelaiatura degli edifici, pensiline;

tecnologia dei materiali da costruzione con particolare riguardo a quelli d'impiego per edifici sanitari;

rilievi planimetrici e altimetrici, misura delle aree, planimetrie.

3) legislazione edilizia: interpretazione dei relativi articoli del codice civile:

nozioni relative ai criteri informatori dei regolamenti edilizi comunali;

la legge urbanistica;

le assicurazioni sociali con particolare riguardo alle disposizioni e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la relativa assicurazione;

disposizioni di legge relative all'assistenza e alla previdenza nel campo dei lavori edilizi;

legislazione in materia di appalti di opere pubbliche con riferimento soprattutto alla direzione e contabilità dei lavori per conto dello Stato;

prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

*a*) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

*b*) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

*e*) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*f*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

*h*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*i*) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885;

*l*) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

*o*) gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

18) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

19) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, dichiarerà i vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso;

*a*) diploma di laurea in ingegneria civile in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

*b*) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

*c*) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 2 lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della Provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

*d*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

*e*) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

*f*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

*g*) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati che non siano già dipendenti dell'Istituto;

*h*) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del presidente dell'Istituto, per prestare il periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo tecnico-edilizio.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio, presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 4 febbraio 1966

*Il presidente*: COPPINI

---

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo)

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni* - Via L. Pianciani — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . . . .) il . . . . . . . . . . (1) e residente in . . . . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di ingegnere civile di 2ª classe di cui al bando pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . . del . . . . . . . . . . . . 1965.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . . . . . (2);

*c*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

*d*) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile conseguito il . . . . . . . presso . . . . . ;

*e*) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di ingegnere conseguito il . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . ;

*f*) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . . . . . . . . ;

*g*) di $\frac{\text{avere}}{\text{non avere}}$ prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . . . . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 4 febbraio 1966, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

**(1913)**

---

**Concorso pubblico, per esami, a seicentotrentasei posti di infermiere di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo degli infermieri, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.**

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami a seicentotrentasei posti di infermiere di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo degli infermieri, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

Le concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana;

*B*) avere compiuto l'età di 18 anni e non avere superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per le concorrenti coniugate;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

per coloro che appartengono ad una delle categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti;

4) a trentanove anni:

*a*) per le combattenti od assimilate decorate di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare;

*b*) per le candidate capo di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per le mutilate ed invalide di guerra e per tutte coloro alle quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per le concorrenti già colpite dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'articolo 5, del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

*C*) buona condotta civile e morale;

*D*) immunità da condanne e precedenti penali;

*E*) sana e robusta costituzione fisica;

*F*) diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado;

*G*) diploma di infermiera professionale rilasciato da scuola convitto o diploma di ostetrica.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 4 febbraio 1966, data del provvedimento con cui è stato indetto il presente concorso. Il requisito stesso non è richiesto per il personale già in servizio presso l'Istituto.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dalle concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato di ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via L. Pianciani - Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltre della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche Amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, le concorrenti debbono dichiarare:

*a*) il nome e cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita (le concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titòli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

*c*) la residenza;

*d*) il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso del diploma di infermiera professionale o del diploma di ostetrica, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*f*) il possesso della cittadinanza italiana;

*g*) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*h*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario la concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

*i*) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

*l*) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso;

*m*) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza della concorrente; per le concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze esse prestano servizio.

Non saranno ammesse al concorso le candidate la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'Istituto, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte delle candidate o di

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'Istituto procederà ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso la cui composizione è così fissata:

*Presidente*:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

*Membri*:

1 componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale dell'Istituto;

1 funzionario dello Stato dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'Istituto;

2 esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame;

il vice direttore generale sanitario dell'Istituto;

3 funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore.

*Segretario*:

1 funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

Le candidate ammesse al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova orale e in una prova pratica.

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

*a*) nozioni generali sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica ai malati;

*b*) elementi di igiene.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

*a*) nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale;

*b*) concetti generali sulle assicurazioni sociali;

*c*) elementi di statistica demografica e sanitaria.

La prova pratica comprenderà esperimenti di tecnica assistenziale.

Gli argomenti sui quali verteranno le prove scritte e quelli che formeranno oggetto della prova orale e di quella pratica sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale e a quella pratica saranno ammesse soltanto le candidate che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non si intenderanno superate se le candidate non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 7.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale e la prova pratica dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

*a*) le candidate ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

*b*) le candidate reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessata ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) le mutilate od invalide di guerra o per la lotta di liberazione e le appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalidità;

*d*) le mutilate ed invalide per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provviste oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

*e*) le orfane dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Le orfane dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*f*) le figlie dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per le figlie degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

*g*) le figlie dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

*h*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*i*) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughe indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885;

*l*) le candidate decorate di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelle che abbiano riportato ferite di guerra o siano state insignite di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) le coniugate con o senza prole e le vedove con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) le candidate capo di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

*o*) le invalide civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascuna candidata, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con i punti delle prove orale e pratica.

A parità di votazione complessiva saranno preferite:

1) le insignite di medaglia al valor militare;

2) le mutilate ed invalide di guerra ex combattenti;

3) le mutilate ed invalide per fatto di guerra;

4) le mutilate ed invalide per servizio;

5) le orfane di guerra;

6) le orfane dei caduti per fatto di guerra;

7) le orfane dei caduti per servizio;

8) le ferite in combattimento;

9) le insignite di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè le capo di famiglia numerosa;

10) le figlie dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) le figlie dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) le figlie dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie;

18) le coniugate con riguardo al numero dei figli;

19) le invalide civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugata con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, dichiarerà le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo degli infermieri alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le concorrenti dichiarate vincitrici del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

*a*) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

*b*) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del diploma di Stato di infermiera professionale conseguito a norma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, o del diploma di ostetrica.

*c*) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Le concorrenti le quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

Le concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Le concorrenti che siano state deportate od internate per motivi di persecuzione razziale presenteranno at-

testazione, in bollo, del prefetto della Provincia di residenza; le candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

*d) certificato di cittadinanza italiana su carta da* bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

*e)* certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

*f)* certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

*g)* certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che la candidata è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora la candidata sia affetta da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale la candidata medesima concorre.

Per le aspiranti invalide di guerra ed invalide civili per fatti di guerra ed assimilate od invalide per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idonea all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, le candidate che non siano già dipendenti dell'Istituto.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

### Art. 10.

Le vincitrici del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammesse all'impiego, con deliberazione del Presidente dell'Istituto, per prestare il periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, le interessate possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziate senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione, delibererà la nomina in ruolo delle vincitrici del concorso.

Il trattamento economico spettante alle vincitrici del concorso è quello previsto, dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo degli infermieri.

### Art. 11.

Le vincitrici del concorso nominate in prova le quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio, presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarate decadute dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'Istituto.

La nomina in prova delle vincitrici del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza delle vincitrici, il presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 4 febbraio 1966

*Il presidente*: COPPINI

---

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo)

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni* - Via L. Pianciani — ROMA

La sottoscritta . . . . . . . . . . nata a . . . . . (provincia di . . . . . . .) il . . . . . . . (1) e residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . . . n. . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso a posti di infermiere di 3ª classe di cui al bando pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . . del . . . . . . . . . . . . .

A tal fine la sottoscritta dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

*a)* di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b)* di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . (2);

*c)* di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

*d)* di essere in possesso del diploma di . . . . . . . . conseguito il . . . . . . presso . . . . . . .;

*e)* di essere in possesso del diploma di infermiera professionale o del diploma di ostetrica conseguito il . . . . . . presso . . . . . . . .;

*f)* di $\frac{\text{avere}}{\text{non avere}}$ prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

La sottoscritta dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che la impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La sottoscritta chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso le venga fatta al seguente indirizzo, impegnan-

dosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . . .

. . . . . (4)
(firma)

Luogo e data

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 4 febbraio 1966, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad esse diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritte nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza: per le dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui la concorrente dipende.

Non saranno ammesse al concorso le candidate la cui firma, in calce alla domanda risulti sprovvista di autenticazione.

---

## PROGRAMMA DI ESAME

### Prove scritte

1) *Nozioni generali sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica ai malati*:

l'assistenza agli infermi: concetto generale e storico;
le varie forme di assistenza. domiciliare. ambulatoriale, ospedaliera;
le organizzazioni moderne dell'assistenza: le cliniche. gli ospedali. le case di cura e gli istituti assistenziali:
l'infermiera nell'organizzazione ambulatoriale dell'INAM: compiti, doveri e responsabilità dell'infermiera. la deontologia professionale dell'infermiera: infermiera e medico. infermiera e malato, infermiera e pubblico, infermiera e collettività. infermiera e assistenza religiosa;
la malattia nel suo concetto generale: insorgenza. decorso, esito: fattori determinanti: fattori predisponenti, organici, fisici, ambientali e sociali;
i segni generali denunciatori della malattia; i sintomi subiettivi ed obiettivi;
diagnosi prognosi terapia.

2) *Elementi di igiene*:

igiene della casa e delle abitazioni collettive;
casa e malattia:
requisiti circa l'orientamento, la cubatura. la ventilazione, il riscaldamento. l'illuminazione ed i servizi igienici;
importanza igienica del suolo;
importanza igienica dell'acqua: la potabilità. le possibilità di inquinamento e mezzi pratici di depurazione dell'acqua sospetta e inquinata;
igiene dell'individuo: alimentazione, nozioni elementari dell'alimentazione: alimenti e loro classificazione, valore nutritivo e valore economico, digeribilità dell'alimento razione alimentare del sano e del malato. difesa degli alimenti dalle mosche;
allattamento; divezzamento; nozioni di alimentazione del bambino dopo il divezzamento;
lavoro fisico e mentale. danni determinati dall'eccessivo lavoro, requisiti degli ambienti di lavoro, necessità di riposo; vestiario e suoi requisiti igienici;
igiene del malato, l'infermiera educatrice di igiene nel popolo;
sepsi, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione. disinfestazione;
raccolta e prelevamento dei campioni delle escrezioni e secrezioni. pulizia e manutenzione delle siringhe e degli aghi;
l'assistenza dei malati infettivi e contagiosi: norme generali; norme di profilassi individuale: rapporto con i malati infettivi e mezzi di premunizzazione;
concetti generali sulle infezioni: agenti patogeni, sorgenti di infezione; modi di eliminazione di diffusione dei germi patogeni, agenti naturali di sterilizzazione;
vie di penetrazione nell'organismo sano;
concetti generali sui mezzi di profilassi; denunzia ed accertamento diagnostico dei casi; isolamento domiciliare ed ospedaliero;
concetti generali sull'immunità. siero e vaccino, profilassi;
cenni sulla eziologia, sul periodo di incubazione, sul modo di diffusione e sulla profilassi delle seguenti malattie infettive: morbillo, scarlattina, varicella, vaiuolo e vaioloide, tifo esantematico e dermotifo, difterite, pertosse, parotite epidemica meningite cerebro-spinale epidemica, poliomielite, febbre tifoidea e paratifoidea, dissenteria bacillare ed amebica, febbre ondulante, tubercolosi, sifilide ed altre malattie veneree, malaria; anchilostomiasi;
malattie da carenza alimentare, beri-beri, scorbuto, sindromi da morso di serpente e da punture di insetti;
nozioni generali sulle malattie sociali e del lavoro e sull'azione dello Stato per prevenirle e combatterle (tubercolosi, tumori, reumatismi e cardiopatie, tracoma, malaria e malattie veneree).

### Prova orale

La prova orale verterà, oltre che su quelli sopra indicati, sui seguenti altri argomenti:

*a*) nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale;

*b*) concetti generali sulle assicurazioni sociali:
organizzazione e finalità delle varie forme di assicurazione (contro la tubercolosi, l'invalidità e la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali);
l'assicurazione contro le malattie in Italia, con particolare riguardo all'ordinamento ed al sistema assistenziale dell'INAM

*c*) elementi di statistica demografica e sanitaria:
natalità, morbosità, mortalità.

### Prova pratica

Prove di tecnica assistenziale relativa a:

principali fasciature:
prima immobilizzazione;
applicazione del laccio emostatico, sue indicazioni e pericoli;
respirazione artificiale;
applicazione di medicamenti esterni:
terapia iniettiva;
aerosolterapia;
fisioterapia;
somministrazione di ossigeno;
preparazione dello strumentario per il prelievo del sangue, per la puntura esplorativa, per l'ipodermoclisi, per il salasso;
l'assistenza del malato: per toracentesi, paracentesi. pneumotorace, cateterismo, cistoscopia, fleboclisi, emotrasfusioni;
preparazione e tecnica della lavanda gastrica,
preparazione e tecnica della lavanda vaginale.

**(1914)**

---

**Concorso pubblico. per esami, a quattrocentosettantuno posti di segretario di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo di segreteria, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.**

### Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a quattrocentosettantuno posti di segretario di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo di segreteria, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Dei predetti posti messi a concorso, novantaquattro sono riservati al personale temporaneo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nonchè in continuità di rapporto di impiego - alla data della deliberazione del presidente dell'Istituto di cui al successivo art. 10, comma primo. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo, tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'Istituto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana;

*B*) avere compiuto l'età di 18 anni e non avere superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per i reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglie numerose di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

*C*) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

*D*) buona condotta civile e morale;

*E*) immunità da condanne e precedenti penali;

*F*) sana e robusta costituzione fisica;

*G*) diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di abilitazione tecnica; diploma di abilitazione magistrale.

I suddetti titoli di studio devono essere stati conseguiti in Istituti, ovvero scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 4 febbraio 1966, data del provvedimento con cui è stato indetto il presente concorso. Il requisito stesso non è richiesto per il personale già in servizio presso l'Istituto.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via L. Pianciani - Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche Amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

*a*) il nome e cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

*c*) la residenza;

*d*) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso della cittadinanza italiana;

*f*) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*g*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

*h*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

*l*) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso;

*m*) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'Istituto, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'Istituto procederà ai sênsi dell'articolo 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

*Presidente*:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

*Membri*:

1 componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale dell'Istituto;

1 funzionario dello Stato dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'Istituto;

4 esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame;

il direttore generale o uno dei vice direttori generali dell'Istituto;

1 funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore.

*Segretario*:

1 funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto privato;

2) legislazione sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) elementi di diritto del lavoro.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte, tenuto conto della residenza dichiarata dai candidati, potranno essere decentrate in varie località.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

*a*) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

*b*) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

*e*) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*f*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati od invalidi già indi-

cate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

*h*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*i*) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885;

*l*) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi che i figli caduti in guerra;

*o*) gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

18) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

19) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, nonchè della riserva dei posti di cui al precedente art. 1, dichiarerà i vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo di Segreteria alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

*a*) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

*b*) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbaino titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti par-

ticolari di cui all'art. 2 lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, sempreché non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della Provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

*f*) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati che non siano già dipendenti dell'Istituto;

*g*) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del presidente dell'Istituto, per prestare il periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di segreteria.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio, presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 4 febbraio 1966

*Il presidente*: COPPINI

---

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo)

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni* - Via L. Pianciani — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . (1) e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . . n. . . . chiede di essere amesso a partecipare al concorso a posti di segretario di 3ª classe di cui al bando pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . . del . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . (2);

*c*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

*d*) di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito il . . . . . presso . . . . . . .;

*e*) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . . . .;

*f*) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 4 febbraio 1966, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

---

PROGRAMMA DI ESAME

1) PROVE SCRITTE

1) *Elementi di diritto privato*:

diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica; capacità giuridica e di agire;

il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico, il negozio giuridico: elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia;

diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti dell'obbligazione.

2) *Legislazione sociale*:

la legislazione sociale in generale, i soggetti: lo Stato, gli Enti ausiliari, gli Enti sindacali, i datori di lavoro ed i lavoratori. La disciplina amministrativa del lavoro in generale;

le assicurazioni sociali; i soggetti delle assicurazioni sociali; i mezzi finanziari delle assicurazioni sociali;

le varie forme di assicurazione sociale e gli Enti che vi provvedono;

il sistema assistenziale dell'INAM;

l'organizzazione strutturale e funzionale dell'INAM.

2) PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) *Elementi di diritto amministrativo*:

Concetto del diritto amministrativo;

le fonti del diritto amministrativo;

i soggetti del diritto amministrativo: soggetti attivi e soggetti passivi;

i rapporti di diritto amministrativo;

gli atti amministrativi: nozione, requisiti ed efficacia; i vizi degli atti amministrativi e la loro sanabilità;

il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, costituzione, svolgimento ed estinzione;

la giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: organi e loro competenze.

b) *Elementi di diritto del lavoro*:

le fonti e gli elementi essenziali del rapoprto di lavoro;

costituzione e cessazione del rapporto; principali obbligazioni delle parti.

(1915)

---

**Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di tecnico di 2ª classe, qualifica iniziale del ruolo tecnico-meccanografico, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.**

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami a dieci posti di tecnico di 2ª classe, qualifica iniziale del ruolo tecnico-meccanografico, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana;

*B*) età non superiore ai 30 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per i reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglie numerose di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

*C*) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

*D*) buona condotta civile e morale;

*E*) immunità da condanne e precedenti penali;

*F*) sana e robusta costituzione fisica;

*G*) diploma di laurea in: ingegneria; matematica; matematica e fisica; fisica; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche e attuariali.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 4 febbraio 1966, data del provvedimento con cui è stato indetto il presente concorso. Il requisito stesso non è richiesto per il personale già in servizio presso l'Istituto.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via L. Pianciani - Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche Amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

*a*) il nome e cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

*c*) la residenza;

*d*) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione dell'Università o Istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso della cittadinanza italiana;

*f*) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*g*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

*h*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

*l*) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso;

*m*) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'Istituto, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'Istituto procederà ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

*Presidente*:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

*Membri*:

1 componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto;

1 funzionario dello Stato dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'Istituto;

3 membri da prescegliere tra docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame o tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

il direttore generale o uno dei vice direttori generali o un funzionario dell'Istituto con qualifica di direttore centrale.

*Segretario*:

1 funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova orale e in una prova pratica.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) analisi matematica;

2) meccanica razionale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) fisica generale;

2) organizzazione strutturale e funzionale dello INAM.

La prova pratica consisterà nella stesura di un diagramma a blocchi per la soluzione di un problema pratico di elaborazione di dati e la corrispondente scrittura del programma in linguaggio COBOL.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale e a quella pratica saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

*a*) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

*b*) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

*e*) gli orfani dei caduti in guerra e per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*f*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

*h*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*i*) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n 885;

*l*) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

*o*) gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte, con i punti delle prove orale e pratica.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

18) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

19) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, dichiarerà i vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo tecnico-meccanografico alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

*a*) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

*b*) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2 lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della Provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

*f*) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non ricsca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati che non siano già dipendenti dell'Istituto;

*g*) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del presidente dell'Istituto, per prestare il periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo tecnico-meccanografico.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio, presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 4 febbraio 1966

*Il presidente*: COPPINI

---

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo)

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni* - Via L. Pianciani — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . (1) e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di tecnico di 2ª classe di cui al bando pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n.... del . . . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . (2);

*c*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

*d*) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . . presso . . . . . . . .;

*e*) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . . . .;

*f*) di $\frac{\text{avere}}{\text{non avere}}$ prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 4 febbraio 1966, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

**(1916)**

**Concorso pubblico, per esami, a duecentotrenta posti di ragioniere di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo di ragioneria, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.**

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a duecentotrenta posti di ragioniere di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo di ragioneria, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Dei predetti posti messi a concorso, quarantasei sono riservati al personale temporaneo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nonchè, in continuità di rapporto d'impiego, alla data della deliberazione del presidente dell'Istituto di cui al successivo art. 10, comma primo. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo, tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'Istituto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana;

*B*) avere compiuto l'età di 18 anni e non avere superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per i reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglie numerose di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono comulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

*C*) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

*D*) buona condotta civile e morale;

*E*) immunità da condanne e precedenti penali;

*F*) sana e robusta costituzione fisica;

*G*) diploma di ragioniere e perito commerciale.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 4 febbraio 1966, data del provvedimento con cui è stato indetto il presente concorso. Il requisito stesso non è richiesto per il personale già in servizio presso l'Istituto.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via L. Pianciani - Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche Amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

*a*) il nome e cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

*c*) la residenza;

*d*) il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, con la indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso della cittadinanza italiana;

*f*) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*g*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

*h*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

*l*) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso;

*m*) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'Istituto, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'Istituto procederà ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

*Presidente*:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

*Membri*:

1 componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale dell'Istituto;

1 funzionario dello Stato dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'Istituto;

4 esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame;

il direttore generale o uno dei vice direttori generali dell'Istituto;

1 funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore.

*Segretario*:

1 funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria generale ed applicata, nei limiti dei programmi degli Istituti Tecnici Statali;

2) legislazione sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) elementi di diritto privato;

2) nozioni generali sulla contabilità nelle pubbliche Amministrazioni.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte, tenuto conto della residenza dichiarata dai candidati, potranno essere decentrate in varie località.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

*a*) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

*b*) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*c*) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

*e*) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*f*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

*h*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*i*) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto-legge 3 settembre 1947, n. 885;

*l*) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

*o*) gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

18) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

19) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, nonchè della riserva dei posti di cui al precedente art. 1, dichiarerà i vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo di ragioneria alla data di approvazione della

graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

*a*) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

*b*) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2 lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della Provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

*f*) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati che non siano già dipendenti dell'Istituto;

*g*) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del presidente dell'Istituto, per prestare il periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di ragioneria.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio, presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 4 febbraio 1966

*Il presidente*: Coppini

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo)

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni* - Via L. Pianciani — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . . (1) e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di ragioniere di 3ª classe di cui al bando pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n.... del . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (2);

*c*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

*d*) di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito il . . presso . . .,

*e*) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: .,

*f*) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . . . . . . .

. . . . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 4 febbraio 1966, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

---

## PROGRAMMA DI ESAME

### 1) PROVE SCRITTE

1) *Computisteria e ragioneria generale ed applicata nei limiti dei programmi degli Istituti tecnici statali*:

*Computisteria*

Interesse e sconto;
conti correnti: generalità e metodi di appuramento degli interessi;
valori mobiliari: generalità e modi di quotazione.

*Ragioneria*

Aziende e loro classificazione;
organizzazione aziendale;
funzioni economico-amministrative;
capitale e valutazione dei suoi elementi;
inventari e loro classificazione;
gestione economica dell'impresa (costi e ricavi);
rilevazione dei fatti amministrativi;
scritture, conti e loro classificazione;
sistemi e metodi di scritture;
situazioni contabili; bilanci di esercizio;
aziende di erogazione;
caratteri del patrimonio, delle entrate e delle uscite;
preventivi e rendiconti.

2) *Legislazione sociale*:

la legislazione sociale in generale; i soggetti: lo Stato, gli enti ausiliari, gli enti sindacali, i datori di lavoro ed i lavoratori. La disciplina amministrativa del lavoro in generale;
le assicurazioni sociali; i soggetti delle assicurazioni sociali;
i mezzi finanziari delle assicurazioni sociali;
le varie forme di assicurazione sociale e gli enti che vi provvedono;
il sistema assistenziale dell'INAM;
l'organizzazione strutturale e funzionale dell'INAM.

### 2) PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) *Elementi di diritto privato*:

diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica, capacità giuridica e di agire;
il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico, il negozio giuridico: elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia;
diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti dell'obbligazione;
il contratto in generale: il conto corrente; i contratti bancari.

b) *Nozioni generali sulla contabilità nelle pubbliche Amministrazioni*:

principi di contabilità dello Stato e degli enti pubblici; anno finanziario; esercizio finanziario; esercizio provvisorio; esercizio suppletivo;
gestione della competenza e gestione dei residui;
bilancio dello Stato;
classificazione delle entrate e delle spese;
fasi amministrative delle entrate e delle spese;
sistemi di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese.

**(1917)**

---

**Concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente sociale di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo degli assistenti sociali, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.**

### Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente sociale di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo degli assistenti sociali, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Dei predetti posti messi a concorso, dodici sono riservati al personale temporaneo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nonchè, in continuità di rapporto d'impiego, alla data della deliberazione del presidente dell'Istituto di cui al successivo art. 10, comma primo. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo, tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'Istituto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana;

*B*) avere compiuto l'età di 18 anni e non avere superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per i reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

*C*) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

*D*) buona condotta civile e morale;

*E*) immunità da condanne e precedenti penali;

*F*) sana e robusta costituzione fisica;

*G*) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

*H*) diploma di assistente sociale.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 4 febbraio 1966, data del provvedimento con cui è stato indetto il presente concorso. Il requisito stesso non è richiesto per il personale già in servizio presso l'Istituto.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - via L. Pianciani - Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche Amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

*a*) il nome e cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione, del suddetto limite di età);

*c*) la residenza;

*d*) il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado posseduto con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso del diploma di assistente sociale con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*f*) il possesso della cittadinanza italiana;

*g*) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*h*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subìte ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

*i*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*l*) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

*m*) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso;

*n*) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'Istituto, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'Istituto procederà ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso la cui composizione è così fissata:

*Presidente*:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

*Membri*:

1 componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale dell'Istituto;

1 funzionario dello Stato dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'Istituto;

2 esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame;

il direttore generale o uno dei vice direttori generali dell'Istituto;

1 funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore.

*Segretario*:

1 funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) principi e metodi del servizio sociale;

2) legislazione sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) elementi di diritto privato;

2) elementi di diritto del lavoro.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

*a*) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

*b*) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 27;

*c*) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

*e*) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente Comitato provinvinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*f*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

*h*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*i*) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto-legge 3 settembre 1947, n. 885;

*l*) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

*o*) gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti:

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

18) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

19) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, nonchè della riserva dei posti di cui al precedente art. 1, dichiarerà i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo degli assistenti sociali alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso;

*a*) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

*b*) diploma di assistente sociale posseduto, in originale o copia autenticata;

*c*) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'articolo 2, lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della Provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

*d*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

*e*) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

*f*) il certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

*g*) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati che non siano già dipendenti dello Istituto;

*h*) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

*i*) i seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del presidente dell'Istituto, per prestare il periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo degli assistenti sociali.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio, presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 4 febbraio 1966

*Il presidente*: Coppini

---

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo)

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni* - Via L. Pianciani — Roma

Il sottoscritto . . . . . . . . . . nato a . . . . . . ; (provincia di . . . . . . .) il . . . . . . . . (1) e residente in . . . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . , n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso

a posti di assistente sociale di 3ª classe di cui al bando pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . . del . . . . . . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . . . . . (2);

*c*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

*d*) di essere in possesso del diploma di . . . . . . . conseguito il . . . . . . . presso . . . . . . .;

*e*) di essere in possesso del diploma di assistente sociale conseguito il . . . . . . . presso . . . . . . .;

*f*) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . . . .;

*g*) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .(4)
(firma)

Luogo e data . . . . . . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 4 febbraio 1966, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

---

## PROGRAMMA DI ESAME

### 1) PROVE SCRITTE

1) *Principi e metodi del servizio sociale*:

le istituzioni: storia, principi, finalità, metodologia, applicazione;
servizio sociale individuale;
servizio sociale di gruppo;
servizio sociale di comunità;
l'amministrazione dei servizi sociali;
la ricerca nel servizio sociale;
etica generale e professionale.

2) *Legislazione sociale*:

la legislazione sociale in generale; i soggetti: lo Stato, gli enti ausiliari, gli enti sindacali, i datori di lavoro ed i lavoratori. La disciplina amministrativa del lavoro in generale;
le assicurazioni sociali; soggetti delle assicurazioni sociali;
i mezzi finanziari delle assicurazioni sociali;
le varie forme di assicurazione sociale e gli enti che vi provvedono;
il sistema assistenziale dell'INAM;
l'organizzazione strutturale e funzionale dell'INAM.

### 2) PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) *Elementi di diritto privato*:

diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica; capacità giuridica e di agire;
il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico, il negozio giuridico: elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia;
il diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti dell'obbligazione.

b) *Elementi di diritto del lavoro*:

le fonti e gli elementi essenziali del rapporto di lavoro;
costituzione e cessazione del rapporto; principali obbligazioni delle parti.

**(1918)**

---

**Concorso pubblico, per esami, a trecentoventi posti di applicato di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo d'ordine, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.**

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trecentoventi posti di applicato di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo d'ordine presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Dei predetti posti messi a concorso sessantaquattro sono riservati al personale temporaneo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nonchè in continuità di rapporto d'impiego, alla data della deliberazione del presidente dell'Istituto di cui al successivo art. 10, comma primo. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo, tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'Istituto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana;

*B*) avere compiuto l'età di 18 anni e non avere superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per i reati commessi du-

rante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2) e 3).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

*C*) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

*D*) buona condotta civile e morale;

*E*) immunità da condanne e precedenti penali;

*F*) sana e robusta costituzione fisica;

*G*) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Il requisito dell'età deve essere posseduto dai concorrenti al 4 febbraio 1966, data del provvedimento con cui è stato indetto il presente concorso. Il requisito stesso non è richiesto per il personale già in servizio presso l'Istituto.

Tutti gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso nonchè all'atto della presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e indirizzata alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - via L. Pianciani - Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche Amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare;

*a*) il nome e cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione, del suddetto limite di età);

*c*) la residenza;

*d*) il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso della cittadinanza italiana;

*f*) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*g*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subìte ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

*h*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

*l*) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso;

*m*) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'Istituto, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ri-

cevuta di ritorno. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'Istituto procederà ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso la cui composizione è così fissata:

*Presidente*:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

*Membri*:

1 componente del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale dell'Istituto;

1 funzionario dello Stato dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'Istituto;

2 esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame;

il direttore generale o uno dei vice direttori generali dell'Istituto;

3 funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore.

*Segretario*:

1 funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova orale e in una prova pratica di dattilografia.

Le prove scritte consisteranno:

1) in un componimento di italiano;

2) nella risoluzione di un problema di aritmetica elementare.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) concetti generali sulle assicurazioni sociali;

2) cenni sull'ordinamento dell'I.N.A.M.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di scrittura sotto dettato ed in un saggio di copiatura.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte, tenuto conto della residenza dichiarata dai candidati potranno essere decentrate in varie località.

Art. 6.

Alla prova orale e a quella pratica saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Per la valutazione della prova pratica la Commissione esaminatrice disporrà di un punteggio fino ad un massimo di due punti.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

*a*) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

*b*) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 27;

*c*) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

*e*) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*f*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera c), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

*h*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*i*) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciato dal prefetto della Provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto-legge 3 settembre 1947, n. 885;

*l*) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m*) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

*o*) gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e i punti della prova orale e pratica.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

18) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

19) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, nonchè della riserva dei posti di cui al precedente art. 1, dichiarerà i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo d'ordine alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso;

*a*) titolo di studio originale posseduto o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

*b*) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre allo estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno atto-

stazione, in bollo, del prefetto della Provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

*f*) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati che non siano già dipendenti dello Istituto;

*g*) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

## Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno ammessi all'impiego, con deliberazione del presidente dell'Istituto, per prestare il periodo di prova della durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del preiodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo d'ordine.

## Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio, presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'Istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'Istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 4 febbraio 1966

*Il presidente*: COPPINI

*Avvertenza*: I posti messi a concorso sono stati determinati previa detrazione di quelli, in corso di conferimento, riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ad assunzioni per chiamata diretta.

---

(Schema di domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta da bollo)

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni* - Via L. Pianciani — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . nato a . . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . . (1) e residente in . . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . , n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di applicato di 3ª classe di cui al bando pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. . . . del . . . . . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . . . . (2);

*c*) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

*d*) di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito il . . . . presso . . . . . .;

*e*) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . . .,

*f*) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .(4)
(firma)

Luogo e data . . . . . . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 30° anno di età al 4 febbraio 1966, data della deliberazione consiliare di indizione del concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite di età.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

---

## PROGRAMMA DI ESAME

1) *Nozioni di aritmetica elementare*:

nomenclatura decimale; prime operazioni; divisibilità dei numeri; numeri primi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse;

sistema metrico decimale; numeri complessi; potenza e radice dei numeri; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica;

regola di sconto; regola del tre semplice; regola del tre composto.

2) *Concetti generali sulle assicurazioni sociali*:

cenni sulla legislazione sociale italiana con particolare riguardo alle leggi sul lavoro;

cenni sule varie forme di assicurazioni sociali: contro la tubercolosi, l'invalidità e la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali;

l'assicurazione obbligatoria contro le malattie nel sistema assistenziale dell'INAM.

3) *Cenni sull'ordinamento dell'INAM*:

l'organizzazione centrale e periferica amministrativa e sanitaria.

**(1919)**

---

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(5151170) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 500